COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Γ	N. 4	reg.	OGGETTO:	REGOLAMENT		ГО	COMUNALE		PER	LA
			CONCESSIONE	DI	LOCULI	CIMIT	TERIALI	-	MODIFICHE	-
	Data	25.01.2017								

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Р	Α	CONSIGLIERI		Р	Α
MARINELLI MARSILIO		X		NUCCI RICCARDO		X	
CODETTI SAMUELE			X	SCAFATI SIMONA		X	
POSTI STEFANO		X		GIURIOLA ROBERTO)	X	
GERMANI IVANO		X					
ROSETTI NICOLA		X					
GIULIANI ROBERTA		X					
SERVOLI GIACOMO		X					
BINI WALDIMIRO		X					
Assegnati n. 11 In ca		rica n. 11		Presenti n. 10		Assenti n. 1	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti/

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Claudia BIANCHI

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: Giuliani, Servoli, Scafati-

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to S. Posti

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA f.to R. Tonelli

Il Sindaco pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno e passa la parola al Vicesindaco per illustrare l'argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vicesindaco;

Richiamato il vigente "Regolamento Comunale per la Concessione di Loculi Cimiteriali", approvato con D.C.C. n. 105 del 7.9.1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che vi è necessità di rivedere le concessioni c.s.d. "perpetue" data la carenza di loculi disponibili in alcuni cimiteri comunali;

Tenuto presente che la natura demaniale dei cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali perchè finirebbe per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale (cimitero) che per sua natura è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell'intera collettività;

Atteso che l'utilizzo di tali beni in favore di alcuni soggetti - che è ciò che si verifica attraverso una concessione - deve necessariamente essere temporalmente limitato stabilendo una durata prolungata nel tempo ed eventualmente rinnovabile alla scadenza, venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sotratto. (giusta sentenza 31.1.2017 n. 289 Tar Puglia - Lecce Sez. II);

Ritenuto pertanto opportuno introdurre uno specifico articolo nel vigente regolamentare comunale per la Concessione di Loculi Cimiteriali che vada a disciplinare l'istituto della revoca in presenza di determinati presupposti;

Vista la proposta di integrazione del Regolamento che di seguito si riporta:

ART. 8 BIS – REVOCA

Deriva dall'azione dell'Amministrazione Comunale e fa venir meno la concessione.

L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura dato in concessione.

Le concessioni cimiteriali di durata eventualmente eccedente i 50 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono essere revocate quando:

- siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma
- quando si verifica una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune
- non è possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione.

Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e presso il cimitero per la durata di sessanta giorni. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, provvede ad assicurare una nuova collocazione dei cadaveri, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

Attesa altresì la necessità di abrogare l'Art. 21 del citato regolamento concernente "Individuazione delle unità organizzative", trattandosi di ambito organizzativo e tipicamente di competenza della Giunta Cmunale alla quale si rinvia;

```
Visti:
il D.P.R. 10/9/1990 n. 285
il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.
```

Con voti favorevoli 8 - contrari 0 - astenuti 2 (Nucci - Scafati)

- Per quanto esposto in premessa, di integrare e modificare il vigente Regolamento Comunale per la Concessione di Loculi Cimieriali come segue:

```
dopo l'Art. 8 - "Durata delle concessioni"
viene inserito l'art. 8 BIS -"REVOCA"
```

Deriva dall'azione dell'Amministrazione Comunale e fa venir meno la concessione.

L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura dato in concessione.

Le concessioni cimiteriali di durata eventualmente eccedente i 50 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono essere revocate quando:

- siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma
- quando si verifica una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune
- non è possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione.

Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e presso il cimitero per la durata di sessanta giorni. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, provvede ad assicurare una nuova collocazione dei cadaveri, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.>>

- Di abrogare l'Art. 21 - Individuazione delle unità organizzative

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con separata votazione palese e con il segueten esito:

Con voti favorevoli 8 - contrari 0 - astenuti 2 (Nucci - Scafati)

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.to Marsilio MARINELLI	F.to	IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Dott.ssa Claudia BIANCHI
Il sottoscritto Segretario Comunale		
<u>AT</u>	TESTA	<u>V</u>
Che e' copia conforme all'originale da servire p	per uso a	mministrativo.
Che la presente deliberazione è stata pubb consecutivi nel sito web istituzionale di questo (legge 18 giugno 2009, n. 69).		
Dalla residenza comunale, lì 02/02/2017		
		Il Segretario Comunale Reggente
		F.to Dott.ssa Claudia Bianchi
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,	TESTA	
che la presente deliberazione è stata pubblica quindici giorni consecutivi dal 02/02/2017 al		
 Essendo stato l'atto dichiarato immediat comma 4 D. Lgs 267/2000); 	:amente	eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.	134, com	ıma 3 D.Lgs. 267/2000);
Dalla residenza comunale, lì		
		Il Segretario Comunale

F.to